



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000674-12/04/2018-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Carpegna
comune.carpegna@emarche.it

Al Consiglio comunale di Carpegna
comune.carpegna@emarche.it

All'Organo di revisione del Comune
di Carpegna.
m.boria@odcecanconapec.it

**Oggetto: Rendiconto esercizio 2014 – Comune di Carpegna.
Verifiche ex art. 148 bis TUEL.**

Si trasmette la deliberazione n. 22/2018/PRSE concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(*Dot. Carlo Serra*)





Deliberazione n. 29/2018 PRSE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2018

composta dai magistrati:

Consigliere	Mario GUARANY	- Presidente
Consigliere	Fabia D'ANDREA	- Componente
Consigliere	Valeria FRANCHI	- Componente
Consigliere	Marco DI MARCO	-Componente Relatore
Primo Referendario	Fabrizio CERIONI	- Componente

RENDICONTO ESERCIZIO 2014
COMUNE DI CARPEGNA
VERIFICHE EX ART. 148 BIS TUEL

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



VISTO l'art. 148 *bis* comma 3, Tuel;

RICHIAMATA la deliberazione n. 27/2017/PRSP resa da questa Sezione all'adunanza del 26 gennaio 2017;

VISTA la nota prot. n. 2958 del 3 agosto 2017 del Comune di Carpegna acquisita agli atti, in pari data, con prot. n. 2740 con la quale l'Ente comunicava l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. n. 243 bis Tuel e trasmetteva la relativa delibera di Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2017;

VISTA la nota prot. 4200 del 2 novembre 2011, acquisita agli atti in data 3 novembre 2017 con prot. n. 3600 con la quale il Comune di Carpegna trasmetteva la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 ottobre 2017 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la nota prot. n.191 del 15 gennaio 2018 del Comune di Carpegna acquisita agli atti, pari data, con prot. n.56 a mezzo della quale l'Ente trasmetteva la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15 gennaio 2018 con la quale revocava la precedente deliberazione C.C. n. 39 del 27 ottobre 2017;

VISTA la successiva nota prot. 1505 del 30 marzo 2018 acquisita agli atti in data 3 aprile 2018 prot. n. 589, con la quale l'Amministrazione comunale comunicava di aver provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28 marzo 2018 all'annullamento in autotutela della propria precedente deliberazione C.C. n. 1 del 15 gennaio 2018;

ESAMINATA la documentazione pervenuta a seguito delle verifiche, ex art. 148 bis Tuel, in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla deliberazione n. 27/2017/PRSP;

VISTA la nota del Presidente f.f. con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott. Marco Di Marco

PREMESSO

Come è noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,*

dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche "alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse; il comma 3 del citato art. 148 bis dispone, inoltre, che "l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento" prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio - assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) - e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità delle funzioni, intestate alla magistratura contabile si illustrano gli esiti delle verifiche svolte relativamente alle misure adottate dal Comune di Carpegna a seguito della deliberazione n. 27/2017/PRSP.



CONSIDERATO

Con deliberazione n. 27/2017/PRSP - depositata in data 23 marzo 2017 e comunicata in pari data a mezzo PEC - questa Sezione regionale di controllo, all'esito delle verifiche sul rendiconto 2014, ha reso nei confronti del comune di Carpegna, declaratoria di grave irregolarità in ordine alla conservazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di

residui attivi di parte corrente e di parte capitale insussistenti, siccome non correlati all'esistenza di idonei titoli giuridici, cancellati con la delibera di Giunta comunale n.34/2015 in fase di riaccertamento straordinario ai sensi dell'art. 3, co.7 del d.lgs n. 118/2011.

Conseguentemente, veniva assegnato il termine di sessanta giorni per rideterminare, in applicazione dei principi enunciati, il risultato di amministrazione alle date del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 (dopo il riaccertamento straordinario dei residui) e per rimodulare i relativi piani di rientro ai sensi dell'art. 188 TUEL nonché dell'art. 3 del d.lgs n.118/2011 e dell'art. 2 del dm 2 aprile 2015.

La deliberazione n. 27/2017/PRSP non è stata impugnata innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione cosicché i suoi effetti devono ritenersi definitivamente consolidati.

In applicazione dell'art. 148 bis, comma 3 Tuel che intesta alle Sezioni regionali di controllo peculiari poteri di verifica in ordine all'adozione dei c.d. provvedimenti conseguenti ed alla idoneità degli stessi a rimuovere le rilevate irregolarità è stata avviata un'istruttoria sui provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

Con nota del 3 agosto 2017 il Comune di Carpegna ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto "*Deliberazione n.27/2017/PRSP della Sezione regionale della Corte dei conti per le Marche- adempimenti- adesione procedura ex art. 243 bis del Tuel*" con la quale l'Ente, nel recepire i contenuti della deliberazione n.27/2017/PRSP, ha:

- A. rideterminato il disavanzo alla data del 31/12/2014 - eliminando i residui attivi insussistenti siccome non correlati all'esistenza di idonei titoli giuridici alla data del 31/12/2014 - nell'importo di € 186.868,98, comprensivo della quota destinata agli investimenti pari ad € 2.985,63;
- B. rideterminato il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di residui al 01.01.2015, nell'importo di € 29.833,94 da ripianare in 30 quote annue costanti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 118/2011 e dell'art. 2 del dm.2 aprile 2015;
- C. quantificato il disavanzo complessivo alla data del 31/12/2016 nell'importo di € 201.402,75, di cui:
 - € 173.557,73 quale disavanzo residuo di quello indicato alla precedente lettera A);
 - € 27.845,02 quale disavanzo residuo di quello indicato alla precedente lettera B).
- D. preso atto dell'impossibilità di coprire il disavanzo al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 188 Tuel con le risorse previste nel bilancio 2017/2019 e, stabilito di aderire alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis Tuel;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.10.2017 l'Ente ha provveduto all'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di durata decennale.

Con successivo atto di Consiglio comunale n. 1 del 15.01.2018 l'Ente deliberava di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1, commi 848 e 849 della l. 205/2017 (legge di stabilità 2018). In base alle predette norme "*i comuni per i quali le competenti sezioni regionali della*

Corte dei conti hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015 possono provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. In base alle stesse norme l'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044 secondo le modalità previste dal DM 2 aprile 2015. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis Tuel prima del riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2017 possono rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 luglio 2018 al fine di tener conto degli esiti del predetto riaccertamento. Gli enti che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte di conti e al Ministero dell'Interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, specificando che il Consiglio comunale dovrà provvedere all'approvazione del piano rimodulato o riformulato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente".

Conseguentemente, la predetta deliberazione consiliare n. 39/2017 recante l'approvazione del piano di riequilibrio decennale veniva revocata.

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.03.2018, trasmessa a questa Sezione regionale di controllo e al Ministero dell'Interno in data 30.03.2018, il Comune di Carpegna, prendendo atto del contenuto del d.m. del 12 febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data 26 febbraio 2018) adottato in attuazione dell'art. 1, co. 848 cit., ha dichiarato la procedura avviata con la delibera di Consiglio comunale n. 1/2018 "non legittima e non conforme alle disposizioni di legge";

Conseguentemente, nell'esercizio del potere di autotutela positivizzato dall'art. 21 nonies della legge 241/1990, l'Ente ha deliberato:

- di annullare la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 12.01.2018;
- di confermare la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.10.2017 recante l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (periodo 2017-2026) già trasmesso in data 2 novembre 2017 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno.

RITENUTO

- che in base a quanto deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 31/2017 il disavanzo complessivo alla data del 31.12.2014 risulta ridefinito in € 186.868,98, comprensivo della quota di € 2.985,63 destinata agli investimenti;
- che con il predetto atto l'Ente, nel procedere alla rideterminazione del disavanzo alla data del 31.12.2014, ha recepito le osservazioni formulate da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 27/2017/PRSP;



- che il finanziamento del disavanzo ha trovato copertura nell'ambito delle previsioni del piano di riequilibrio finanziario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.10.2017;
 - che l'efficacia del predetto piano di riequilibrio è stata confermata dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2018 recante l'annullamento in autotutela della delibera di Consiglio comunale n. 1/2018
 - di riservare il giudizio sui risultati conseguiti dal Comune di Carpegna alla data del 31/12/2016, come richiamati nella delibera del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2017, subordinandoli ad eventuali successivi controlli;
- Tanto premesso la Sezione regionale di controllo per le Marche.

PRENDE ATTO

che con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2017 il Comune di Carpegna ha assunto i provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità accertate con la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 27/2017/PRSP.

RISERVA

il compimento di ulteriori verifiche in ordine ai risultati conseguiti alla data del 31/12/2016, nonché sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato ai sensi dell'art. 243-bis Tuel.

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al sindaco, al Consiglio comunale nonché all'organo di revisione del Comune di Carpegna.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 11 aprile 2018.

Il Relatore

Marco Di Marco



Il Presidente

Mario Guarany



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



11 APR 2018

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 72178111 del 11/04/2018